



Preg.mi

Sig. Presidente Regione Campania Dott. **Vincenzo De Luca**  
 seg.presidente@regione.campania.it  
 capo.gab@pec.regione.campania.it  
 vicecapogabinetto@regione.campania.it

Assessore all' Ambiente Regione Campania  
 Dott. **Fulvio Bonavitacola**  
 assessore.bonavitacola@regione.campania.it  
 vice.presidente@pec.regione.campania.it

Presidente della Commissione Consiliare per l' Ambiente Regione Campania  
 Dott. **Giovanni Zannini**  
 zannini.gio@cr.campania.it  
 zannini.gio@pec.cr.campania.it

**Oggetto:** la recente novella dell'articolo 4 della legge 36/2001, attraverso la modifica apportata dall'art. 10 della legge 30 dicembre 2023 n. 214, altera l'equilibrio tra diritti soggettivi primari della persona, alla salute, alla qualità dell'ambiente, e diritti al conseguimento e allo sviluppo di beni economici o patrimoniali, garantito dai DPCM 8/7/2003 pubblicati sulle GU m. 199 e n. 200 del 2001, che ha reso superfluo pro tempore l'intervento in materia del Legislatore Regionale (Corte Costituzionale, Sentenza 7 ottobre 2003, n. 303, motivi indiritto n. 5-7). La rottura di tale equilibrio con l'innalzamento dei tetti di esposizione, disposto con la novella, reintroduce lo spazio del Legislatore regionale, in forza del principio di precauzione e di tutela della salute della popolazione di cui all'art. 1 della stessa legge quadro n. 36/2001 e in forza del principio comunitario di sussidiarietà.

Ill.mo Presidente della Regione Campania, Dott. Vincenzo De Luca,

Un emendamento al DDL Concorrenza 2023 in seconda lettura, presentato dal Governo, è stato poi approvato ed è divenuto l'art. 10 della legge 30 dicembre 2023 n. 214; **innalza il limite alle esposizioni prolungate al campo elettrico, vigente da 25 anni, da 6 V/m a 15 o 61 V/m**, come infine deciderà il Governo medesimo entro il 30 aprile p.v.

Poiché la densità di potenza cresce con il quadrato del campo elettrico, l'aumento delle esposizioni, in potenza, risulterà tra il 600% e il 10.000%!

Il Ministro Urso, che lo ha presentato, ha parlato di "ammodernamento" del Paese (ANSA 27/10/23), ma in verità aumentare la soglia di un inquinante pericoloso non è mai una conquista di civiltà, semmai il contrario. Tanto più se si tratta di un inquinante cancerogeno, come appare dallo studio sperimentale del US National Toxicology Program, condotto su 4.500 ratti, costato \$ 25 mln (2017), e da quello dell'Istituto Ramazzini (BO), € 5 mln. ca., su 2.450 ratti (2018).

Il primo ha fornito: "clear evidence" di un tumore al cuore (schwannoma) indotto sul modello

animale dalle radiazioni della telefonia “in campo vicino”, cioè nelle condizioni di un utente del telefono mobile, nonché “some evidence” di tumori ai nervi craniali, in Italia già accertati sui lavoratori dalle Corti di Appello di Brescia, di Torino e di Firenze e dalla Cassazione (Sent. 17438/2012). Il secondo, lo stesso tumore al cuore, questa volta per esposizione in “campo lontano”, cioè nella condizione di chi è esposto ad una stazioni radiobase. Quando un inquinante è cancerogeno causa anche diversi altri sintomi: tra i quali anche quelli lamentati dai portatori di ipersensibilità elettromagnetica (EHS), che sono in aumento nel mondo ed attualmente stimati nel 3%-6% della popolazione.

Già dal 2011 l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro dell'OMS ha classificato le onde della telefonia mobile come "possibile cancerogeno" e le ricerche sperimentali su migliaia di animali (2017-18) confermano l'allarmante decisione della IARC. Con tutto ciò il Governo aumenta il limite di esposizione per la popolazione, facendo verosimilmente aumentare i tumori. E ciò, per risparmiare spese per ammodernamento tecnologico della rete mobile per 4 mld. di euro (Relazione all'emendamento del sen. Pogliese al ddl per il mercato e la concorrenza 2023) a TIM, Vodafone, Wind (non ai nuovi licenziatari, Iliad e Fastweb, che la rete la devono costruire daccapo): miliardi che sarebbero necessariamente spesi per i servizi delle PMI dell'indotto delle costruzioni elettromagnetiche; miliardi che vengono prelevati ai consumatori, sottratti alla domanda interna e avviati all'estero come profitti.

In passato la Regione Puglia, la Regione Campania, la Regione Umbria, la Regione Marche hanno legiferato in materia di protezione della popolazione dai campi elettromagnetici: la Regione Campania con riferimento alla frequenza industriale, le altre tre Regioni con riferimento alle radiofrequenze, fissando tetti di esposizione più cautelativi di quelli previsti dai DPCM 8/7/2003 attuativi dell'art. 4 comma 2 della Legge 22 febbraio 2001 n. 36, legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Il Governo sollevò conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in relazione agli articoli 3 e segg. della medesima legge quadro. La Consulta, riuniti i ricorsi, ritenendo che le questioni sollevate riguardassero la stessa materia, ancorché la legge della Regione Campania e quelle delle altre tre Regioni riguardassero frequenze diverse dello spettro elettromagnetico – fatto questo giudicato inconferente ai fini della Decisione (Sentenza 7 ottobre 2003 n. 303) giudicò fondato il ricorso del Governo per tutti i punti relativi alla individuazione di tetti di esposizione più cautelativi o all'introduzione di vincoli sull'inserimento degli impianti che si traducevano nell'introduzione di tetti di esposizione più cautelativi, di quelli previsti dalla legge quadro nazionale.

Sono di interesse i paletti posti allora dalla Corte in ordine alla potestà legislativa delle Regioni: *“Questa Corte ha già chiarito che la ‘tutela dell'ambiente’, più che una ‘materia’ in senso stretto, rappresenta un compito nell'esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare standard di protezione uniformi validi in tutte le Regioni e non derogabili da queste; e che ciò non esclude affatto la possibilità che leggi regionali, emanate nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, o di quella “residuale” di cui all'art. 117, quarto comma, possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale (cfr. sentenze n. 407 del 2002 e n. 222 del 2003). Nel caso delle discipline regionali impugnate, esse attengono essenzialmente agli ambiti materiali – richiamati del resto anche dal ricorrente – della “tutela della salute”, minacciata dall'inquinamento elettromagnetico, dell'ordinamento della comunicazione” (per quanto riguarda gli impianti di telecomunicazione o radiotelevisivi), della ‘produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia’ (per quanto riguarda gli elettrodotti), oltre che, più in generale, del ‘governo del territorio’ (che comprende, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività): tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa ‘concorrente’ delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e pertanto caratterizzati dal vincolo al rispetto dei (soli) principi fondamentali stabiliti dalle leggi”.*

A giudizio degli scriventi, la materia della tutela dai campi elettromagnetici riguarda in primo luogo sia la salute, poiché si tratta della tutela della salute di lavoratrici e lavoratori e della popolazione - e ciò, viene riconosciuto dalla Consulta, è negli intenti di tutte le leggi regionali allora impugnate dallo Stato – e riguarda solo secondariamente lo sviluppo economico e tecnologico.. Così affermato dalla legge quadro n. 36/2001, art.1:

*“La presente legge ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a:*

*a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;*

*b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine (e ciò è stato fatto, ancorché limitatamente da parte pubblica, con il finanziamento da parte dell'ISPESL e della Regione Emilia Romagna dello Studio dell'Istituto Ramazzini, citato, che ha riscontrato in laboratorio la correlazione tra esposizione al campo elettrico di 50 V/m e 1,9 GHz e insorgenza di schwannoma al cuore (sebbene di ciò non si sia tenuto conto, con l'innalzamento dei tetti di esposizione disposto dalla legge 30.12.2003 n. 282, art. 10, ndr)<sup>1</sup> e*

*c) attivare misure di cautela da adottare in applicazione del **principio di precauzione** di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea;*

*d) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le **azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.**”<sup>2</sup>.*

Conseguentemente andrebbe ridimensionata, almeno sul piano logico, l'asserita *non derogabilità* da parte delle Regioni dagli standard dettati dallo Stato. E infatti nella precedente Sentenza n. 382 del 1999, a proposito di un limite di esposizione della popolazione al campo magnetico industriale 500 volte più basso di quello vigente, in base all'allora vigente DPCM 22 aprile 1992, introdotto dalla Regione Veneto con la l.r. Boato n. 27/1993, la Consulta aveva ritenuto *“lecito considerare ammissibile un intervento delle Regioni che stabilisse limiti più rigorosi rispetto a quelli fissati dallo Stato, in coerenza con il principio, proprio anche del diritto comunitario, che ammette deroghe alla disciplina comune, in specifici territori, con effetti di maggiore protezione dei valori tutelati”*.

Tale ultima considerazione viene sì formulata nella Considerazione di diritto 6 della Sentenza n. 307/2003 ma poi viene negletta, anzi più volte contraddetta sul piano logico e fattuale, ad esempio nel dichiarare illecita l'introduzione dell'obiettivo di qualità di 3 V/m da parte della Regione Marche, con ciò dando validità all'obiettivo di qualità fissato per decreto dal Governo del tempo (6 V/m), uguale al valore di attenzione e perciò in contrasto con l'art. 3 della legge quadro n-36/2001.

Il riferimento però ai precedenti della Corte medesima (anche la Sent. N. 407/2002) vale a sostenere considerazioni più generali, svolte nella Considerazione di diritto 7 della medesima pronuncia: *“In sostanza, la fissazione a livello nazionale dei valori-soglia, non derogabili dalle Regioni nemmeno in senso più restrittivo, rappresenta il punto di equilibrio fra le esigenze*

<sup>1</sup> Si ricorda nuovamente che l'insorgenza di neurinomi, osservata nel citato studio dell'US Toxicology Program, è stata accertata anche nelle nostre aule di giustizia, dalle citate Corti di Appello di Brescia, Torino, Firenze e dalla Suprema Corte di Cassazione.

<sup>2</sup> Della incongruenza tra quanto affermato dalla Legge quadro in ordine ai diritti e interessi da proteggere e quanto in proposito interpretato, apparentemente *ultra petita*, dai Giudici della Consulta si accorgono i Giudici stessi che, nella Sentenza n. 303/20023, si rifanno ad uno *spirito della legge*, dal contenuto più ampio della lettera, quando affermano *“Tali interessi, ancorché non resi espliciti nel dettato della legge quadro in esame, sono indubbiamente sottesi alla considerazione del “preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee”*. Il che appare una petizione di principio, dovendosi giudicare le leggi regionali a cospetto della legge nazionale, che poi condiziona il dispositivo della Sentenza.

*contrapposte di evitare al massimo l'impatto delle emissioni elettromagnetiche, e di realizzare impianti necessari al paese, nella logica per cui la competenza delle Regioni in materia di trasporto dell'energia e di ordinamento della comunicazione è di tipo concorrente, vincolata ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.”*

Ecco appunto, si tratta di un *punto di equilibrio*. Che però non può essere astratto, neanche nell'ottica del revisionismo della Consulta del 2003, rispetto a quella del 1999, per il quale la materia della tutela della popolazione e dei lavoratori non riguarda più un diritto di rango superiore come il diritto alla salute, afferente alla sfera dei diritti fondamentali della persona, poiché tale diritto può essere attenuato dal contemperare altri diritti, come quello economico del profitto di imprenditori esteri, che beneficiano di un regime di oligopolio: e ciononostante sono oggi inopinati destinatari di una norma legislativa loro favorevole (per miliardi di euro) proprio all'interno della legge annuale per il mercato e la concorrenza. Il *punto di equilibrio*, sottolineato come fondamento della distinzione tra competenze nazionali e regionali in materia di elettrosmog, non può riguardare la esclusiva attribuzione allo Stato della competenza in ordine agli standard, purché siano, con una sostanziale virata a 180 gradi rispetto all'opposta asserzione della stessa Corte nella citata Sentenza del 1999 in ordine alla liceità della l. r. 27/93 del Veneto. E per questo la Corte, nella stessa Considerazione di diritto 7 della Sentenza del 2003, si lascia cogliere da uno scrupolo, e aggiunge: *“si tratta effettivamente di proteggere la salute della popolazione dagli effetti negativi delle emissioni elettromagnetiche (e da questo punto di vista la determinazione delle soglie deve risultare fondata sulle conoscenze scientifiche ed essere tale da non pregiudicare il valore protetto)”*.

Dunque, il punto di equilibrio tra poteri dello Stato e delle Regioni, in materia di tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori e della popolazione, contempla che la determinazione delle soglie risulti fondata sulle conoscenze scientifiche ed “essere tale da non pregiudicare il valore protetto”. Che però oggi appare frantumato dall'innalzamento dello *standard* di protezione da parte dello Stato, con la fissazione di limiti di esposizione, valori di attenzione, obiettivi di qualità più alti almeno 6 volte e fino a 100 volte, come stabilito dal primo e secondo comma dell'art. 10 della legge sul mercato e la concorrenza del 30/12/2023. Tutto ciò senza alcuna base scientifica, ma solo sulla affermazione apodittica di uomini politici della maggioranza, atteso che la eventuale istruttoria viene rinviata ai quattro mesi successivi (termine ordinatorio) alla emanazione della legge recante la nuova norma. Un tale procedimento, se riguardasse un regolamento, sarebbe frutto di un eccesso di potere, per carenza di istruttoria. Tanto più grave perché a seguito del 2003, anno in cui sono stati fissati con il DPCM 8/7/2003, i limiti di esposizione, i valori di attenzione, gli obiettivi di qualità, oggi considerati da quei politici troppo restrittivi e neglignibili dalla nuova normativa, le risultanze scientifiche hanno fornito dati sempre più preoccupanti rispetto al rischio da esposizione alle onde elettromagnetiche<sup>3</sup> tanto da indurre la IARC, già nel 2001, lo US National Toxicology Program e l'Istituto Ramazzini nel 2018, a sollevare la questione della cancerogenicità ambientale dei campi elettromagnetici già accertata in diverse nostre Corti Superiori.

La frantumazione dell'equilibrio, constatato dalla Consulta quando erano vigenti i tetti introdotti con il Regolamento n. 381/1998 e confermato con il DPCM 8/7/2003, fa ritenere che se un nuovo punto di equilibrio tra i poteri dello Stato e delle Regioni in materia, non può non riguardare, realmente, i principi fondamentali posti dallo Stato, come osservato dalla Consulta nella Sentenza 303/2003, prescindendo dalla fissazione degli standard da parte dello Stato, la cui volatilità

---

<sup>3</sup> Si veda ad esempio il database compilato da Henry Lay, professore emerito della Università di Washington, con oltre 1.500 studi, dei quali il 79% evidenziano effetti avversi, statisticamente significativi, delle radiofrequenze sull'uomo. Mentre l'87% degli oltre 900 studi riguardanti le frequenze industriali (50/60 Hz) e il campo magnetico statico riporta effetti avversi statisticamente significativi. Gli *abstract* di tali studi sono accessibili al link: <https://bit.ly/LaisaferEMR> (ultimo accesso: 25/01/2024).

avrebbe fin da subito riguardare non la materia legislativa, ma l'ambito regolamentare se non gestionale, come stabilito dal Legislatore, prima con la legge 249/1997, poi con la legge 36/2001. Dunque, non può essere riconosciuto allo Stato un potere regolamentare esclusivo, quale quello di definizione quantitativa dello *standard di protezione che, ricorda la Corte anche nella Sentenza del 2003, non potrebbe* più attenere allo Sato, se non nelle materie di sua esclusiva competenza a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione e in particolare dell'art. 117. Al contrario il *corpus* di principi fondamentali, il quadro di restrizioni all'inquinamento elettromagnetico, formulato dal Legislatore Nazionale, riguarda certamente i *valori*, nelle loro espressioni qualitative, che devono essere tutelati, come il Principio di Tutela della Salute e il Principio di Precauzione, di cui all'art. 1, c. 1 lett. a) e b); nonché il principio di minimizzazione tecnologicamente conseguibile (principio ALATA, As Low As Technologically achievable), di cui all'art. 1, c.1 lett. c) e all'art. 8 comma 6 della legge quadro 36/2001.

La rottura dell'equilibrio in ordine a diritti da contemperare con quelli espressamente citati all'art. 1 della Legge 36/2001, richiamato dai Giudici Costituzionali, soccorre il Legislatore Regionale, che si trova a dover intervenire anche in forza del principio comunitario di *sussidiarietà*.

Va anche rispettato, dal diritto comunitario, il *principio di non rilassamento dei livelli di protezione ambientale*, per cui i Paesi della Unione si impegnano ad assicurare un elevato *standard di protezione* (art. 174, comma 2, prima parte, del Trattato Istitutivo dell'Unione Europea). Ed è ben evidente che un arretramento nella protezione dai campi elettromagnetici, quale quello postulato dalla Legge per il mercato e la concorrenza 2023, non costituisce un elevato livello di protezione", essendo stato più elevato (per 25 anni) quello vigente al momento della pubblicazione della legge medesima. Occorre poi dare concreto significato all'altro principio comunitario, affermato dalla Sentenza della Consulta n. 382 del 1999 e richiamato anche nella Sentenza 303/2003 con queste parole: "*lecito considerare ammissibile un intervento delle Regioni che stabilisse limiti più rigorosi rispetto a quelli fissati dallo Stato, in coerenza con il principio, proprio anche del diritto comunitario, che ammette deroghe alla disciplina comune, in specifici territori, con effetti di maggiore protezione dei valori tutelati*", tanto più quando "*si tratta effettivamente di proteggere la salute della popolazione dagli effetti negativi delle emissioni elettromagnetiche (e da questo punto di vista la determinazione delle soglie deve risultare fondata sulle conoscenze scientifiche ed essere tale da non pregiudicare il valore protetto)*", in territori in cui i livelli di inquinamento ambientale sono già più elevati e l'incidenza tumorale è più elevata della media nazionale. Ciò che la Consulta ha ritenuto lecito per la Regione Veneto, in considerazione dell'elevato inquinamento e della speciale vulnerabilità ai tumori, in ragione dell'impatto decennale del petrolchimico a Marghera, non può essere negato al territorio della Regione che include la *Terra dei Fuochi.*, che ha avuto un'incidenza senza uguali sulla mortalità e sulla teratogenetica.

Laddove esiste un inquinamento chimico elevato la riduzione dell'inquinamento fisico – e non l'innalzamento, come stabilito dallo Stato con l'art. 10 della Legge per il mercato e la concorrenza 2023 – appare opportuno e si giustifica anche l'intervento del legislatore regionale, in forza dei richiamati principi comunitari e delle richiamate considerazioni della Corte Costituzionale, in particolare di quella circa il delicato equilibrio tra tutela della salute e dell'ambiente con gli altri diritti, di natura economica, da contemperare: equilibrio che, come detto, è stato alterato con forte sbilanciamento dal lato dei diritti economici, a seguito dell'emanazione della Legge per il mercato e la concorrenza 2023 (art. 10).

Quanto sopra PREMESSO,

le associazioni, i comitati e le persone fisiche sottoscritte, aderenti alla **Rete 6x6** (6 Volt/metro misurati in 6 minuti),

## CHIEDONO

- I) Che Codesta Presidenza di Regione con la Giunta Regionale proponga un ddl regionale in materia di protezione della popolazione dai campi elettromagnetici in radiofrequenza che, tenuto conto dell'equilibrio tra diritti da tutelare, alterato dalla legge per il Mercato e la Concorrenza 2023, art. 10, introduca i limiti di esposizione e il valore di attenzione (o misura di cautela) previsti dal Regolamento n. 381/1998 recante tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, e come valore di qualità di cui all'art. 3, c. 1 lett. e) n. 2 della legge 36/2001, il valore di 24 mW/m<sup>2</sup> per la densità di potenza, corrispondente ai valori di 3 V/m per il campo elettrico e di 8 mA/m per il campo magnetico. Tale obiettivo di qualità, corrisponde, diversamente da quanto stabilito nel DPCM 8/7/2003 in apparente contrasto con l'art. 3 della legge 36/2001, ad un valore di *emissione* inferiore al valore di *immissione* fissato dallo stesso DPCM come valore di attenzione ed è lo stesso proposto al Consiglio dei Ministri dal Ministro dell'Ambiente Willer Bordon nello schema di decreto ex art. 4 della legge 36/2001, nello scorcio finale della XIII legislatura, sulla base di quanto elaborato dal Gruppo di lavoro interministeriale, costituito con decreto interministeriale 2/6/1997, e di quanto contenuto nel *Documento Congiunto tra ISS e ISPESL sulle problematiche relative alla protezione di lavoratrici e lavoratori e della popolazione dai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, di frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz* nonché nella *Nota aggiuntiva dell'ISPESL*, di cui alla Mozione della Camera Vigni 1-000360/1999 approvata in Aula all'unanimità e lo stesso anno in Aula al Senato (con altra numerazione) senza voto contrario. Lo stesso valore è stato adottato dalla Confederazione Elvetica per le emissioni, con frequenza inferiore a 900 MHz (come le frequenze del 5G destinate all'Internet of Things) modulate in ampiezza (Ordinanza federale ORNI 23.12.1999) e nel seguito dal Lussemburgo (si veda la Risoluzione del Parlamento Europeo 2 aprile 2009 "Preoccupazione della popolazione per i campi elettromagnetici).
- II) Che la Regione Campania nella Conferenza Stato-Regioni-Città, competente per l'esame della proposta del nuovo DPCM previsto dall'art. 10 della legge 30.12.2023 n. 214, sostitutivo del DPCM 8/7/2003 (GU 199/2003), come modificato in forza dell'art. 14, c. 8, del DL 18.10.2012 n. 179, convertito in legge 17.12.2012 n. 221, si opponga all'innalzamento dei tetti di radiofrequenza oggi vigenti, richiedendo il ritorno alla misurazione di tali tetti in intervalli di 6 minuti, come previsto da tutti gli standard in materia vigenti nel mondo.

Il 8 marzo 2024

Per ogni contatto o chiarimento si prega indirizzare a  
Atto Primo Salute, Ambiente Cultura ODV 1attoprimo@gmail.com

Distinti saluti.  
Firmato

**Rete6x6:**

Atto Primo Salute Ambiente e Cultura ODV (attoprimo.org), avv. Tiziana Vigni • Articolo 21 (articolo21.org), sen. Vincenzo Vita • Codacons (codacons.org), dott.ssa Mariacristina Tabano • Associazione Italiana Elettrosensibili (elettrosensibili.it), dott. Paolo Orio • Ecoistituto del Veneto "Alex Langer" (ecoistituto-italia.org), Michele Boato • Comitato Comunicare Senza Inquinare, dott.ssa Natalina Scotton • CODACONS Veneto (codacons.veneto@gmail.com), avv. Pasquale Conte • CTCU di Bolzano, Agostino Accarino • A.M.I.C.A. ODV (infoamica.it), Lucietta Chiafalà • "Terre di Aci" (terrediaci.it), dott. Carmelo Sardella • Comitato di Tutela

MontePorzioCatone ONLUS, dott. Stefano Gallozzi (<https://comitatotutelamonteporzioatone.wordpress.com/>) • Comitato NO5G Bari (<fb>profile.php?id=61553942006101>) • CONSAAMBIENTE Sicilia APS • Generazioni Future ([generazionifuture.org](http://generazionifuture.org)), prof. Ugo Mattei • Per la Terra e la Comunità Umana (<fb>Perlaterra2022>), Sonia Savioli • CulturAzione APS ([culturazione.it](http://culturazione.it)), dott. Massimo Orlandini • Safeguarding the Astronomical Sky Foundation, dott. Stefano Gallozzi • Stop5GEmilia (<fb>stop5Gemilia>), dott.ssa Elisabetta Saviotti • Stop5G Italia (<fb>Stop-5G-Italia>), Stefano Gallozzi • Stop5G Romagna (<fb>stop5gromagnacomitatotecnologiesostenibili>), Angela Donati • Ass. A.N.Te.Co, Maurizio Rossi (<https://associazionenazionaleteatricosapevoli.wordpress.com/>) • Stop Elettrosmog Treviso ([comitato@stopelettrosmogtreviso.org](mailto:comitato@stopelettrosmogtreviso.org))

Roberto Brambilla, LCI • Anita Cappello, ISDE Milano • Valerio Gennaro, ISDE Genova • Patrizia Gentilini, Commissione Medico Scientifica indipendente • Giannozzo Pucci, Libreria Editrice Fiorentina • Claudio Poggi • Leopoldo Silvestroni • Anna Zuccherò • Fiorenzo Marinelli, Vincenzo Vita, Morando Soffritti e Livio Giuliani

